



Città di TORRE DEL GRECO

REP. _____ /

Contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per la durata di anni sei riservato agli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, ubicate sul territorio comunale di Torre del Greco.

Codice CIG n. 955803974C

DITTA: "Angelino Spa", con sede e domicilio legale in Caivano (Napoli) al Corso Umberto I n. 46, Codice Fiscale n. 01383160635, Partita I.V.A. n. IT01258011210, in appresso denominata "Appaltatore", in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. Angelino Lorenzo, nato a Napoli il 28/08/1957, Codice Fiscale NGLLNZ57M28F839L.

VALORE DEL CONTRATTO D'APPALTO: Euro 5.621.023,10 (cinquemilioniseicentoventunomila zero ventitré/10), IVA esclusa, di cui Euro 16.567,74 (sedicimilacinquecentosessantasette/74) per oneri della sicurezza.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024, il giorno 8 del mese di gennaio, in Torre del Greco, nella Sede Municipale del Palazzo Baronale, Largo Plebiscito n. 1, avanti di me, dott. Domenico Gelormini, Segretario Generale del Comune di Torre del Greco, ove risiedo per la carica, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i signori:

- dott. ssa Luisa Sorrentino, nata a Torre del Greco (Napoli) il 20/12/1971, in qualità di Dirigente del 3^o Settore "Affari Legali e Politiche Educative", autorizzato alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, domiciliata per la carica nel Palazzo di Città – Codice Fiscale 80047160637

E

"Angelino Spa", con sede e domicilio legale in Caivano (Napoli) al Corso Umberto I n. 46, Codice Fiscale n. 01383160635, Partita I.V.A. n. IT01258011210, in appresso denominata "Appaltatore", in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. Angelino Lorenzo, nato a Napoli il 28/08/1957, Codice Fiscale NGLLNZ57M28F839L, e residente in Cardito (Napoli, alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11;

PREMESSO:

- che il Bando n. 01/2023, relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S-IT n. 83173/2023-IT del 10/02/2023 e sulla GURI - V Serie Speciale - n. 18 del 13/02/2023;
- che a seguito dell'anzidetta procedura è risultata aggiudicataria l'Impresa "Angelino Spa" che ha presentato l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa;
- che, intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, si è completato l'iter della procedura con conseguente Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 2065 del 28/09/2023;
- che, con verbale sottoscritto in data 10/10/2023 dal D.E.C. e dall'Appaltatore, si è provveduto alla consegna del servizio, nelle more dalla stipula del relativo contratto;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa;
- che nel presente contratto con il termine "Codice" si intende il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, integrato dai relativi atti di attuazione, e ss.mm.ii.;
- che per prestazioni oggetto di affidamento si intende il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di contratto;
- che in data 17 settembre 2007 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità tra il Comune di Torre del Greco e l'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, con successiva presa d'atto da parte della Giunta Comunale disposta con Deliberazione n. 69/2007, esecutiva ai sensi di Legge;
- che nel presente contratto con il termine "giorni" si intendono giorni naturali e consecutivi.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per la durata di anni sei riservato agli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, ubicate sul territorio comunale di Torre del Greco, di cui alla procedura avente codice CIG n. 955803974C.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto, nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione, risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente contratto, così come modificati e/o integrati dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

Tali elaborati e documenti, di cui l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, la seguente documentazione, custodita agli atti della U.O. "Pubblica Istruzione" del Comune di Torre del Greco e non allegata materialmente nel formato cartaceo:

- l'Allegato "**A**" (Capitolato Speciale d'Appalto - CSA);
- l'Allegato "**B**" (Offerta Tecnica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "**C**" (Offerta Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "**D**" (Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice e art. 27 del CSA);
- l'Allegato "**E**" (DURC Appaltatore)
- l'Allegato "**F**" (Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 39 del CSA);
- l'Allegato "**G**" (Dichiarazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari).

Articolo 2.

VALORE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è pari ad Euro 5.621.023,10 (*cinquemilioniseicentoventunomilazeroventitré/10*), IVA esclusa, di cui Euro 16.567,74 (*sedicimilacinquecentosessantasette/74*) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Come dichiarato dall'Appaltatore nell'Offerta Economica, i costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, ammontano ad Euro 3.950.902,80 (*tremilioninovecentocinquantamilanovecentidue/80*).

Articolo 3.

REMUNERAZIONE CORRISPETTIVO

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del contratto, in quanto, nella determinazione dell'offerta, l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati. Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di Euro 16.567,74 (*sedicimilacinquecentosessantasette/74*), determinato dal Committente in sede di progettazione della gara. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che intende dispiegare nell'esecuzione delle attività.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l'appalto;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle attività e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela ambientale, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di cui al presente contratto;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c. c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Articolo 4.

RINUNCIA ALL'ANTICIPAZIONE - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'Appaltatore rinuncia, come in effetti con il presente atto espressamente rinuncia, alla corresponsione dell'anticipazione sul prezzo di appalto ex art. 35, comma 18, del Codice e ss.mm.ii., e pertanto dichiara che non ne farà richiesta in fase esecutiva.

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto, il corrispettivo contrattuale si intende immodificabile per gli anni di validità del contratto, salvo una revisione sulla base dell'indice annuale F.O.I. in caso di consistente aumento dei costi di gestione, superiore all'alea del 5% (cinque per cento), debitamente documentato con richiesta scritta dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, e comunque solo a partire dal terzo anno di contratto.

Articolo 5.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni del Committente all'Appaltatore sono validamente effettuate qualora risultino inviate all'indirizzo riportato nel presente contratto o successivamente comunicato per iscritto dall'Appaltatore al Committente. Resta ferma la validità delle comunicazioni effettuate dal Committente all'Appaltatore conformi alle previsioni legali, anche a prescindere dagli indirizzi indicati nel presente atto.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano. Le comunicazioni tra il D.E.C. e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti e i suoi tecnici dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 6.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha nominato il dott. Cristarelli Carlo, Funzionario Responsabile U.O. "Pubblica Istruzione", quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Articolo 7.

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

Il Committente ha nominato la dott. ssa Vitiello Maria, Funzionario presso l'U.O. "Pubblica Istruzione", quale soggetto affidatario dei compiti propri del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

Articolo 8.

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il sig. Angelino Lorenzo, nato a Napoli il 28/08/1957, firmatario del presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della "Angelino Spa" giusta documentazione idonea a provare il potere di firma allegata al presente contratto.

Articolo 9.

REFERENTE TECNICO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto ("Referenti dell'appalto"), l'Appaltatore ha nominato la sig. ra Sorrentino Anna, nata a Torre del Greco il 16/04/1978, quale il responsabile/referente del servizio, incaricato di tenere i rapporti con il Committente per gli aspetti operativi, gestionali e organizzativi, garantendo la piena reperibilità nelle fasce orarie di espletamento del servizio e intervenendo con immediatezza, anche se contattato dal Committente, per la risoluzione di qualsivoglia problematica dovesse emergere durante lo svolgimento del servizio. Ogni comunicazione rivolta a tale referente, anche verbale (alla quale dovrà seguirne tempestivamente una scritta), avrà valore di comunicazione all'Appaltatore.

Articolo 10.

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi che va assumere con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva per l'importo garantito di € 224.841,00 (duecentoventiquattramilaottocentoquarantuno/00) mediante polizza n. 430818786, emessa in data 13/12/2023, dalla Società "Generali Italia Spa". La garanzia fideiussoria riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta del Committente, ai sensi

dell'art. 103 del Codice. L'importo della suddetta garanzia risulta ridotto ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice in quanto l'Appaltatore è in possesso delle certificazioni ISO9001 e ISO14001, in corso di validità.

Come previsto dall'art. 27, comma 4, del Capitolato Speciale d'Appalto, la cauzione depositata dall'Appaltatore viene integralmente svincolata al termine del rapporto contrattuale, ovvero dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Articolo 11.

COPERTURE ASSICURATIVE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 39, comma 2, del Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore ha consegnato al Committente certificazione idonea a provare la copertura assicurativa della "Responsabilità Civile Auto" (RCA) di tutti gli scuolabus impiegati per il servizio oggetto del presente contratto, con massimali unici non inferiori ad € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ogni sinistro, € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per danni a persone, euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a cose.

L'Appaltatore è munito della polizza assicurativa n. 430273446 per "Responsabilità Civile verso Terzi" (RCT) e per "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro" (RCO) derivanti dall'erogazione del servizio, sottoscritta in data 26/06/2023, rilasciata dalla Società "Generali Italia Spa", con massimali pari ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per ogni sinistro, € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per danni a persone, animali o cose ed € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni prestatore di lavoro.

Articolo 12.

DURATA, DECORRENZA, PROROGA, REVOCA DELL'APPALTO E RINUNCE

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto ("Durata, decorrenza, proroga e revoca dell'appalto"), il presente contratto ha durata di 6 (sei) anni, intesi come corrispondenti ad altrettanti anni scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico 2023/2024.

Allo scadere dell'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice ed al fine di dare continuità all'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, il presente contratto potrà essere prorogato - agli stessi prezzi, patti e condizioni - per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Committente si impegna a darne comunicazione all'affidatario entro la scadenza del contratto, precisando l'eventuale periodo per il quale è richiesta la prosecuzione del servizio.

In ogni caso, il Committente si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o alla riduzione, anche parziale, dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 12, del Codice; in tale ipotesi, il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore sarà rideterminato in funzione delle prestazioni effettivamente rese, senza che lo stesso possa far valere diritto alcuno o reclamare alcunché nei confronti del Committente. L'Appaltatore rinuncia, come espressamente

con la sottoscrizione del presente contratto rinuncia, a qualsivoglia altro diritto, corrispettivo, emolumento rispetto a quanto previsto dal presente comma e per le ipotesi espressamente ivi contemplate.

Articolo 13.

VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di osservare diligentemente tutte le disposizioni di legge in materia di trasporto scolastico e le prescrizioni imposte dal Capitolato Speciale di Appalto. Il Committente, nella persona del D.E.C., si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche dirette ad accertare il mantenimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti certificati e/o dichiarati ai fini della stipula del contratto e di disporre e/o effettuare controlli circa il rispetto degli obblighi contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a fornire la necessaria collaborazione per consentire il concreto espletamento dell'attività di vigilanza.

Le inadempienze degli obblighi assunti e/o le violazioni di quanto disposto dal Capitolato Speciale di Appalto sono oggetto di contestazione da parte del Committente nei riguardi dell'Appaltatore. L'applicazione delle relative penali è preceduta da formale contestazione, riportante la descrizione motivata dell'inadempimento e formalmente comunicata all'Appaltatore, che ha la facoltà di chiedere di essere ascoltato e difendersi, presentando le sue controdeduzioni, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione della contestazione. Qualora non pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio del Committente, si provvede, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui innanzi, all'applicazione della relativa sanzione con nota dirigenziale. Fatte salve le irregolarità o gli inadempimenti degli obblighi contrattuali che comportano la risoluzione del contratto e indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, il Committente imporrà una penale di entità variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00 per ogni singola infrazione descritta al comma successivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di ogni possibile inadempienza contrattuale, il Committente stabilisce di seguito la sanzione minima applicabile per ciascuna delle seguenti ipotesi di contestazione:

- .mancato rispetto, da parte del personale addetto al servizio, di una delle prescrizioni di cui all'art. 17 del Capitolato: € 500,00 per ogni violazione (fatta salva la facoltà concessa al Committente di richiedere la sostituzione del personale oggetto della contestazione in caso di reiterazione del comportamento non rispettoso degli obblighi e/o dei divieti prescritti);
- .impiego di personale non riportato nell'elenco di cui all'art. 15, comma 2, del Capitolato e la cui immissione in servizio non sia stata preventivamente autorizzate dal Committente: € 750,00 per ogni dipendente per ogni giornata di impiego;
- .impiego di personale non avente i requisiti richiesti dall'art. 15 del Capitolato: € 1.000,00 per ogni dipendente per ogni giornata di impiego;

- .mancata operatività del personale incaricato quale responsabile/referente del servizio, ai sensi dell'art. 24, comma 1.4, del Capitolato: € 1.000,00 per ogni violazione;
- .mancata operatività del personale incaricato quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale, ai sensi dell'art. 24, comma 1.5, del Capitolato: € 1.000,00 per ogni violazione;
- .utilizzo di scuolabus non mantenuti in condizioni di perfetta pulizia: € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di ciascun veicolo difforme;
- .utilizzo di scuolabus diversi da quelli offerti per l'appalto o comunque non riportati nell'elenco di cui all'art. 21, comma 6, del Capitolato e non preventivamente autorizzati dal Committente: € 750,00 per ogni giornata di utilizzo di ciascun veicolo difforme;
- .utilizzo di scuolabus non riportanti le personalizzazioni richieste all'art. 21, comma 9, del Capitolato: € 1.000,00 per ogni giornata di utilizzo di ciascun veicolo difforme;
- .utilizzo di scuolabus non idonei al servizio o in condizioni tali da poter arrecare pericolo alla salute/incolumnità fisica degli utenti trasportati: € 1.500,00 per ogni giornata di utilizzo di ciascun veicolo difforme;
- .mancato rispetto del programma annuale di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia degli scuolabus: € 2.000,00 per ogni violazione;
- .trasporto di persone non autorizzate o con titolo di viaggio non regolare: € 1.000,00 per ogni violazione;
- .trasporto di persone in numero superiore a quello consentito per ogni scuolabus: € 2.000,00 per ogni violazione;
- .erogazione del servizio con ritardo ingiustificato superiore ai 20 minuti o con mancato rispetto dei percorsi stabiliti dal vigente "Piano di Trasporto Scolastico": € 500,00 per ogni violazione;
- .sospensione o mancata erogazione di uno o più servizi affidati, inadempienze che provochino grave pregiudizio al funzionamento dei servizi: € 1.000,00 per ogni giornata intera o parziale di sospensione o mancata erogazione o per ogni violazione (oltre rimborso per eventuali spese sostenute dal Committente a causa del disservizio);
- .erogazione del servizio di gestione delle iscrizioni e dei rapporti con l'utenza in maniera difforme dai termini e le modalità previste dall'art. 11 del Capitolato, € 1.000,00 per ogni difformità rilevata;
- .violazione delle norme in materia di sicurezza: € 2.000,00 per ogni violazione.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale dell'appalto; oltre tale soglia, il Committente potrà procedere alla risoluzione contrattuale. Il reiterarsi delle medesime violazioni, laddove frequenti, sarà inteso come indice di gravità e, di conseguenza, valutato ai fini della risoluzione contrattuale.

L'importo delle penali applicate viene incamerato dal Committente mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore. Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore

dall'osservanza dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Il Committente si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo, che sarà trattenuto sui crediti dello stesso Appaltatore o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Il Committente, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione utile al risarcimento del maggiore danno subito e/o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Articolo 13 bis.

RISERVE

Ai sensi dell'art. 33 ("Riserve"), tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente "riserve"), che l'Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inherente, direttamente o indirettamente all'appalto, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel primo atto contabile immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole al momento della firma.

Una volta firmato con riserva il documento contabile, l'Appaltatore, sempre a pena di decadenza, dovrà nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la riserva stessa, indicando con precisione gli importi cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo restando quanto sopra, le riserve che l'Appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del Verbale di Avvio Esecuzione e/o di Ultimazione, del Verbale di Sospensione, del Verbale di Ripresa, del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, su tali documenti e poi riportate come sopra previsto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima firma di contabilità successiva all'emissione di tali documenti.

Le riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile.

Le riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate dall'Appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'Appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'Appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative elaborazioni secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi" è ammesso il solo aggiornamento degli importi cui l'appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

Le riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate, o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall'Appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o tardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo.

All'atto della firma dell'ultimo documento contabile, l'Appaltatore non può iscrivere riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nei precedenti documenti contabili e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli artt. 205 e 208 del Codice. Se l'appaltatore non firma il documento contabile finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già formulate nei precedenti atti contabili, la contabilità si ha come da lui definitivamente accettata. Firmato dall'esecutore l'ultimo documento contabile, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Analogamente, le riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli artt. 205 e 208 del Codice si intendono rinunciate, se non esplicitamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove riserve in sede di verifica di conformità delle prestazioni salvo che tali riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultimo documento contabile e la verifica di conformità.

All'esame ed alla eventuale definizione delle riserve si procede secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

L'Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del D.E.C. e del R.U.P. dell'appalto, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento delle attività, quali che siano le contestazioni o le riserve che egli iscriva negli atti contabili.

Articolo 14.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - NULLITÀ ASSOLUTA - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che, in ossequio agli indirizzi dettati dalla Prefettura di Napoli con la Circolare del 27/09/2010 n. I/35010/Area 1/TER/O.S.P., non sono richiamate nel presente atto le clausole n. 7 e n. 8 di cui all'art. 8, comma 1, del Protocollo di Legalità in materia di flussi finanziari, in quanto inefficaci per la sopravvenienza normativa di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nel rispetto della gerarchia delle fonti. L'Appaltatore, pertanto, in ottemperanza alla succitata Legge, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, convertito in Legge 17 dicembre 2010 n.217.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.

Articolo 15.

DICHIARAZIONE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Ai fini della Legge n.136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore dichiara che gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i su cui effettuare i bonifici per la liquidazione dei corrispettivi e i nominativi delle persone delegate ad operare sui rispettivi conti correnti dedicati per i pagamenti da parte del Comune di Torre del Greco sono riportate nell'allegato "G" (Dichiarazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario "VZZP4".

È, inoltre, richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

- / Campo 2.1.1.11 "causale". in cui inserire il numero del presente contratto/
- / Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG/
- / Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente contratto/
- / Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento/
- / Campo 2.4.2.13. in cui inserire l'IBAN/

Articolo 16.

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - MANLEVA E RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta diligenza, prudenza e perizia e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzi idonei.

Come previsto dall'art. 24 ("Obblighi dell'impresa aggiudicataria") del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dall'art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 233 del 4 luglio 2006, convertito in Legge n. 248/2006, non dovrà aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non dovrà aver conferito incarichi, ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Torre del Greco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Comune, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei

confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'art. 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del Codice e ss.mm.ii..

L'Appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Torre del Greco, così come pubblicato sul sito istituzionale dello stesso e si impegna ad osservare e a fare osservare lo stesso ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel contratto, con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto e dall'Offerta tecnica dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 del Codice Civile.

Articolo 17.

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto condizioni normative e retributive in

linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 ,del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 18.

CLAUSOLA SOCIALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dall'art. 18 ("Clausola sociale") del Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice.

Il Committente provvederà ad eseguire, durante l'esecuzione del contratto, monitoraggi costanti sull'applicazione di quanto dettagliato nel progetto di assorbimento del personale. In caso di mancato rispetto del progetto di applicazione della clausola sociale, il Committente applicherà le penali previste dal precedente art. 13 ("Penali"). Nel caso di totale ed accertata violazione del progetto di riassorbimento del personale, il Committente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice degli Appalti.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto.

Articolo 19.

SICUREZZA SUL LAVORO

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore e non richiede pertanto la redazione di un DUVRI, né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..

Articolo 20.

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse ai sensi della lettera e), del comma 1, dell'art. 106 del Codice, nell'esclusivo interesse del Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal D.E.C., autorizzate dal R.U.P. ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Codice.

Articolo 21.

SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto.

Articolo 22.

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N.187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI E AMMINISTRATIVI - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 del 11/05/1991, qualora ne ricorrono le condizioni, è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni

di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente trasmessi.

L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare l'eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 23.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE

Il Committente risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), qualora l'Appaltatore:

1. non inizi il servizio di trasporto scolastico alla data stabilita nel verbale di consegna del servizio;
2. interrompa il servizio senza giustificato motivo, fatti salvi i casi di forza maggiore;
3. si renda colpevole di mancato reintegro della garanzia definitiva;
4. non abbia adempiuto, durante la vigenza del contratto, agli obblighi inerenti alle coperture assicurative;
5. abbia affidato incarichi, durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune di Torre del Greco che in precedenza hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo Appaltatore;
6. si renda colpevole di gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o defezioni del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Committente, compromettono l'efficienza del servizio o siano tali da determinare rischi per i trasportati o per terzi, persone o cose;
7. rifiuti o trascuri di eseguire le direttive impartite dal Committente per garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio o per esercitare le necessarie attività di controllo;
8. si renda colpevole di conclamate irregolarità relative all'evasione dei contributi in danno dei propri dipendenti, al mancato rispetto dei vincoli posti dalla contrattazione collettiva per garantire adeguati

- livelli retributivi dei propri dipendenti, all'inosservanza della normativa relativa alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro, accertata a seguito di segnalazione dei competenti uffici ispettivi;
9. subisca un ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto;
 10. perda i requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
 11. sia sottoposta alla irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 12. si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 13. non adempia agli obblighi previsti nella "Clausola Sociale";
 14. violi per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

Resta fermo l'applicazione dell'art. 108, commi 1 e 2 del Codice, secondo le modalità ivi previste.

Il contratto potrà essere altresì risolto dal Committente, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, il Committente notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di 20 (venti) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto sarà dichiarato risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui ai precedenti articoli.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice, si precisa che in tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi dei precedenti articoli, così come eventuali penali previste, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fideiussoria. In tutti casi, resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

Articolo 24.

RECESSO

Il Committente, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto secondo le modalità di seguito precise.

Il Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti. Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere, il Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 109 del Codice.

Articolo 25.

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso. L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Resta fermo quanto previsto in tema di applicazione delle penali e la salvezza del risarcimento del maggior danno.

Articolo 26.

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 27.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti che abbia titolo, ragione, connessione, collegamento funzionale e/o strutturale nel o con il presente contratto e che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Torre Annunziata. Le parti specificano che il foro convenzionale così come determinato è esclusivo ed esclude la concorrenza di altri fori alternativi previsti dal codice di rito ovvero da legislazione speciale.

Articolo 28.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Torre del Greco, ai sensi del G.D.P.R. - Regolamento Generale Protezione Dati Personalni – UE 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali in materia.

Articolo 29.

SPESA DELL'AFFIDAMENTO

L'Appaltatore ha provveduto al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, delle spese di registrazione e di bollo. Il presente contratto sarà essere registrato a norma di legge.

Il Committente dà atto che l'Appaltatore ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012, al pagamento delle spese sostenute dal Committente per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.

Articolo 30.

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L'Appaltatore attesta, con la sottoscrizione del presente contratto, la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (*inter alia*, art. 9, comma 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 31.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 159/2011 SS.MM.II.

Il Committente ha richiesto, in data 14/09/2023, mediante collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa antimafia PR_NAUTG_Ingresso_0291035_20230914 nei confronti dell'O.E. aggiudicatario "Angelino Spa" e per le Società collegate. Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011. In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle attività già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme dovute per le attività eseguite saranno trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

Articolo 32.

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CLAUSOLA PENALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17/09/2007 tra il Comune di Torre del Greco e la Prefettura - U.T.G. di

Napoli. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, sub-fornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente contratto e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo, ad eccezione delle clausole n. 7 e n. 8 dell'art. 1 Protocollo di Legalità, inefficaci per sopravvenienze normative in tema di flussi finanziari.

L'Appaltatore in particolare si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo:

Clausola 1: di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dal Sindaco del Comune di Torre del Greco con la Prefettura - U.T.G. di Napoli tra l'altro consultabili al sito www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate;

Clausola 2: di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

Clausola 3: di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

Clausola 4: di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d' interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

Clausola 5: di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola 6: di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

Clausola 9: di essere a conoscenza che le clausole di cui sopra formeranno parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria.

Articolo 33.

MISCELLANEA – GERARCHIA DELLE FONTI E NEGOZIAZIONE

Avendo il rapporto de quo collegamento genetico e funzionale con il procedimento ad evidenza pubblica, in virtù della gerarchia differenziata delle fonti, in caso di antinomie tra atti, avranno prevalenza in senso gerarchico le previsioni dei seguenti atti, elencati in ordine di supremazia decrescente delle fonti: 1. bando di gara, 2. disciplinare, 3. capitolato, 4. contratto.

Per l'ipotesi di lacuna ovvero assenza di previsione in uno dei prefati atti rispetto a quanto previsto da altre fonti, il rapporto è di integrazione e/o aggiunta e non già di lacuna intenzionale, anche laddove l'atto deficitario della previsione sia in supremazia gerarchica.

La parte aggiudicataria dichiara di essere edotta, conoscere ed accettare tutte le clausole e condizioni previste dagli altri atti e documenti richiamati dal presente contratto.

Per quanto previsto dal presente contratto e non oggetto di specifica previsione imperativa di legge, le parti dichiarano che è stato oggetto di specifica negoziazione tra le stesse.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firma

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Aggiudicataria dichiara di accettare espressamente le clausole cui il presente contratto rinvia e le clausole contenute nel presente contratto agli articoli:

Art. 4 - RINUNCIA ALL'ANTICIPAZIONE - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Art. 12 - DURATA, DECORRENZA, PROROGA, REVOCA DELL'APPALTO E RINUNCE

Art. 13 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Art. 13 bis - RISERVE

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - NULLITÀ ASSOLUTA - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Art. 16 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - MANLEVA E RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Art. 18 - CLAUSOLA SOCIALE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 - COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N.187/1991) VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI E AMMINISTRATIVI - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE

Art. 24 - RECESSO

Art. 25 - ESECUZIONE IN DANNO

Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 159/2011 SS.MM.II.

Art. 32 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CLAUSOLA PENALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Art. 33 - MISCELLANEA - GERARCHIA DELLE FONTI E NEGOZIAZIONE

Firma

Firma

Richiesto, lo Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, composto da n. ____ facciate per intero e n. ____ righi che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché accettato e sottoscritto, unitamente alla mia persona, mediante l'utilizzo e il controllo, di strumenti informatici ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi, rispettivamente dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo n.50/2016, nonché dal Decreto Legislativo 82/2005, come modificato dal Decreto Legislativo n.235/2010, attestando contestualmente che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi, giusto quanto si evince dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.